

European Journal of Legal Studies

Special Conference Issue: “Governance, Civil
Society and Social Movements”

Edited jointly by Michael Blecher, Giuseppe Bronzini,
Jennifer Hendry, Christian Joerges and the EJLS

*La Filosofia del Diritto contro le
Sovranità: Nuove Eccedenze, Vecchie
Frammentazioni*

Antonio Negri



VOLUME 1 NUMBER 3 2008
P. 1-10

**La Filosofia del Diritto contro la Sovranità:
Nuove Eccedenze, Vecchie Frammentazioni**

Antonio Negri

Forse (ma vedremo più tardi che questo "forse" puo' essere cancellato), l'unico modo per entrare criticamente nel mondo del "normativo frammentato" (cioé dentro quella realtà giuridica in crisi e/o in trasformazione che oggi é dominante), ovvero (rovesciando la prospettiva) del "costituzionalismo sociale" (alla Sciulli o alla Teubner),¹ é quello di sottolineare che, alla frammentazione del mondo normativo, corrisponde (mai in maniera isomorfica, piuttosto in modo caotico e non omologante) un'eccedenza costituente.

Affermare il punto di vista critico significherà allora smettere di considerare il mondo normativo come autoconsistente, per introdurlo invece nel contesto storico ed immergersi nella sua eventuale crisi, considerarne insieme la fenomenologia come esperienza dello scontro fra (e della trasformazione di) funzioni organizzate ed istanze innovative e/o spontanee. Per dirla alla maniera di Foucault, quando siamo immersi nella crisi di una "episteme", noi dobbiamo porci nelle condizioni di modificare, insieme ai sistemi che organizzano il conoscere, le forme della produzione di questo ed i soggetti che lo producono. Destruire i sistemi vuol dire, in questo caso, ristrutturare le forme della conoscenza. L'ipotesi é dunque che assistiamo alla crisi di una "episteme" tutt' intera ed alle vicende che ne derivano.

¹ D. Sciulli, *Corporate Power in Civil Society: An Application of Societal Constitutionalism*, (New York: New York University Press, 2001); G. Teubner, "Societal Constitutionalism: Alternatives to State-Centred Theory", in C. Joerges, I-J. Sand & G. Teubner, eds., *Transnational Governance & Constitutionalism* (Oxford: Hart, 2004)

Vi sono alcuni luoghi privilegiati sui quali la nostra attenzione si fissa. Il primo è quello dell'economia politica. Si perdoni la priorità, forse *démodé*, di quest'attenzione all'economia politica che tuttavia trova ascendenti classici. Detto in breve (ma la bibliografia è enorme) il concetto di capitale che un tempo, senza alcuna inflessione negativa, era considerato unificare il terreno sociale, è il primo sul quale verificare i fenomeni di frammentazione: ora, infatti, il capitale variabile (ovvero la forza-lavoro) non sembra più partecipare del capitale costante, quest'ultimo non sembra riuscire più a raccogliere il primo sotto il suo esclusivo comando (ed a qualificare la forza-lavoro come capitale variabile): in ogni caso, il rapporto fra capitale costante e capitale variabile, fra comando del capitale sulla forza lavoro ed esodo di questa, in quanto forza-lavoro cognitiva dal capitale, non è più misurabile. A fronte di questa dismisura eccedente - incarnata dalla nuova figura della forza lavoro, il capitalismo cognitivo risponde con strumenti d'eccezione: la rendita immobiliare e fondiaria, la rendita finanziaria, ecc. occupano il luogo del profitto, costruiscono le misure della sua accumulazione, e la regolazione monetaria mostra in maniera estrema il suo ruolo di mero comando nella decisione sulle convenzioni della riproduzione capitalista sul terreno globale. In risposta alla frammentazione non troviamo, dunque, inerzia. La dismisura eccedente scopre luoghi di resistenza, processi di soggettivazione, soggetti: scopre, ovvero svela, una risposta.

In secondo luogo, frammentazione ed eccedenza si mostrano dal punto di vista della dottrina dello Stato. Nel colloquio nel quale si è costruito questo mio intervento, Teubner² e Joerges hanno parlato di processi di "costituzionalizzazione senza Stato", vedendo la governance porsi come governo aleatorio della contingenza. In effetti, lo sviluppo frammentario delle funzioni

² Ad esempio, G. Teubner, ed., *Global Bukowina: Law Without A State*, (Dartmouth: Aldershot, 1997) e

"Societal Constitutionalism", *supra* nota 1

giuridiche (sia a livello interno che a livello internazionale, a livello amministrativo come a livello politico – è importante che il rapporto locale/globale, micro/macro sia sempre qui ritenuto nella sua immanenza-) non è contenibile dentro un quadro sistemico.³

Riconoscere questa “incontinenza” sistemica non significa rivalutare o reinventare una linea istituzionalistica che metta in movimento la ricostruzione dal basso dell’ordinamento ma piuttosto riconoscere l’insorgere e il prosperare di una situazione caotica, contro la quale si duplicano e/o si moltiplicano le istanze di governo (governance). Tutto ciò libera eccedenza fuori del sistema e dall’interno della sua frammentazione, dei suoi interstizi, fra conflitti e collisioni di razionalità diverse e diverse architetture genealogiche ecc.⁴

Vale la pena, a questo punto, di riconoscere al sistemismo luhmanniano⁵ di avere anticipato la descrizione delle dinamiche di questa frammentazione a-venire, di averle (con gesto forte) in qualche modo sollecitate - a partire dalla consapevolezza della compresenza asimmetrica e critica dei flussi normativi e delle istanze di autorganizzazione. Cio' riconosciuto, si deve aggiungere che quest'operazione teorica nascondeva, per così dire, un atteggiamento scettico, "libertino" ("bisogna che tutto cambi perché nulla cambi"), insomma un'opzione “cinica”, nel senso abusato del machiavellismo, piuttosto che un'apertura alla potenza dell'inorganizzato, dell'asimmetrico, dell'autonomia. Se sottolineiamo questo aspetto dell'azione luhmanniana, non è certo per denunciarne o castigarne l'influenza. E' piuttosto per porre un problema che

³ G. Teubner, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, (Roma: Armando, 2005)

⁴ G. Teubner, “La matrice anonima. Quando ‘privati’ attori transnazionali violano I diritti dell’uomo”, in *Rivista critica del diritto private* 26 (2006) 9-37

⁵ Cfr., N. Luhmann, *Soziale Systeme : Grundriss einer Allgemeinen Theorie*, (Frankfurt Am Main: Suhrkamp, 1988); G. Teubner, *Autopoietic Law: A New Approach To Law & Society* (Berlin: de Gruyter, 1988).

qui non potremo affrontare: quello della centralità dell'innovazione, dell'autonomia, dell'asimmetria nella produzione di soggettività. Vorremmo tuttavia insistere sul fatto che nel sistemismo (così come in generale nelle posizioni post-strutturaliste) gli elementi innovativi vengono considerati come effetti marginali, prodotti della decostruzione e non, invece, come tensioni ricostruttive e costituenti che vanno collocate al centro di ogni ontologia del presente.⁶

Il terzo terreno sul quale il rapporto fra frammentazione ed eccedenza si dà, ed è ampiamente registrato, è quello etico-politico di definizione del soggetto giuridico. Ora, nella condizione storica attuale, i concetti di coscienza e di responsabilità risultano ormai frammentati dentro processi di soggettivazione che laminano l'identico ed ogni presupposto di determinazione individuale.⁷ Perché? Per le ragioni già viste ai punti precedenti - quando cioè la responsabilità strumentale non trova più la misura di una sintesi ordinata degli interessi; quando la presa di coscienza individuale del diritto non trova più sbocchi produttivi della (o per la) libertà di tutti. Si dovrà allora riconoscere che l'eccedenza si dà qui in termini irriducibili alle determinazioni trascendentali dell'individualismo. Di contro, l'eccedenza produce singolarità e il singolare s'iscrive nel comune, la parola nel linguaggio, l'evento nella storia. I processi conoscitivi si distendono dentro complessi dispositivi che si aprono tra il passato e l'a-venire. La temporalità costituisce una freccia che segna non solo successioni ma anche innovazioni. Eccoci vicini ad una concezione ed ad una pratica del diritto che finalmente si riappropria del tempo. (oppure "di cui si riappropria il tempo?")

⁶ M. Hardt & A. Negri, *The Labour of Dionysos*, (Minneapolis, Minnesota U.P., 1996); A. Negri, *Fabrique de porcelaine* (Parigi, 2006)

⁷ Hardt & Negri, *ibid*, 114-115, 147-148

Quando si configura questo processo di frammentazione e di eccedenze, noi lo riconosciamo costitutivo di un tessuto biopolitico. E', questo, un tessuto definito da potenze che operano trasversalmente, determinando (attraverso rapporti di forza, relazioni epistemiche, atti volontari, tecnici e produttivi) contesti comportamentali e normativi. Noi lo consideriamo, conseguentemente un tessuto biopolitico espressivo. La capacità di espressione che lo percorre ne rivela la pienezza cognitiva e corporea, ne riconosce la consistenza singolare e le dinamiche desideranti, possiede la potenza dell'attività attuale e della produzione di soggettività - sintesi non dialettica ma costituente, labirintica piuttosto che sistemica.

Ora, alcuni interpreti di Foucault e teorici del biopolitico (affrontandone le tematiche sia sul terreno economico che su quello giuridico, ma soprattutto sul terreno etico-politico attorno ai temi della metodologia storica) hanno tentato di chiudere quella dimensione biopolitica dentro la figura del biopotere.⁸ Di contro, noi sosteniamo l'assoluta separatezza concettuale delle due categorie/concetti : "biopolitica" e "biopotere". Non che questi concetti non possano darsi in interfaccia, non che essi non vivano e si costituiscano l'uno dentro l'altro – ma sempre, pur senza costituire un dualismo assoluto, marciano in direzioni diverse e singolari. La prima (la biopolitica) è consistenza singolare, insistenza comune, azione plurale e costitutiva, produzione di soggettività, rapporto di differenza/resistenza, espressione ontologica. Il secondo (il biopotere) è estensione ed efficacia di un potere trascendente attraverso tutti i nodi dell'esistente. Questa separatezza dei concetti è da Foucault posta ed insistita. La produzione di soggettività, nella sua opera, si libera progressivamente da ogni contenitore precostituito, mentre la potenza della soggettività si mostra (e - cio' che è molto più - si dichiara) non omologabile al biopotere. Essa é, come abbiamo già detto, ontologicamente consistente. Così'

⁸ R. Esposito, *Communitas. Origine e destino della comunità* (Torino: Einaudi, 1998); G. Agamben, *Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, (Torino: Einaudi, 1995)

Foucault si libera da ogni relativismo. Non c'è dunque possibilità di rinchiudere il foucauldismo nel sistemismo classico. In Foucault, il concetto di biopolitico può confondersi ma mai ridursi al concetto di biopotere: il potere è sempre predicato, in Foucault, in maniera non omologa né univoca, bensì singolare ed ontologica. Il potere è differenza, dualismo, e poi può essere rapporto molteplice, dispositivo multiplo, rapporto sociale.⁹

Cio' che, a questo punto, è tuttavia molto importante notare, è che anche il sistemismo nel suo sviluppo ha raggiunto analoghe conclusioni. Nelle società post-moderne, il diritto deve strutturalmente convivere con i "paradossi" che il suo sviluppo determina. E se una questione ricompositiva può proporsi, in essa ci si potrà solo chiedere quale sia il grado/il quantum di collisioni che una società giuridica possa permettersi. Questa conclusione degli epigoni del sistemismo, pur nella fresca potenza della sua affermazione, non sembra tuttavia liberarsi da un certo pessimismo di fondo: la frammentazione è colta, bene - ma che cos'è l'eccedenza? Ciò che abbiamo sotto i denti è forse, ancora e sempre solamente frammentazione?

Dinanzi a ciascuno dei momenti di frammentazione e di crisi dei concetti trascendentali del moderno, noi vediamo sorgere delle linee di fuga, che vengono inseguite e talora segnate da tentativi di governance, vale a dire da attori e poteri di eccezione.

Ciò, da un punto di vista intensivo, si rivela e si esprime nella prospettiva della mediazione. Non esistendo più una mediazione che possa far riferimento a misura e neppure a rapporti giuridici fissi (per esempio, "privato" e "pubblico"), la governance interviene a costruire ibridi che attraversano reti, illudono nello stesso tempo d'autonomia e di centralità, mentre i compromessi abbondano ma quasi sempre piegati sul lato del potere.

⁹ J. Ravel, *Dictionnaire Foucault*, (Ellipses, 2007)

Ciò vale anche dal punto di vista estensivo. Anche in questo caso la mediazione non trova più rapporti fissi e misurabili sui quali esercitarsi: e lo riconosce. Dal diritto nazionale al diritto internazionale scorrono processi fluidi e non determinabili. Un'interdipendenza basata su sistemi di forza, su *soft powers* ed egemonie locali cerca di sostituirsi all'alternativa fra unilateralismo e multilateralismo. Anche in questo caso c'è un ibrido comunitario che compone le differenze senza raccogliere (o piegando alla ragione del più forte) le eccedenze.

In terzo luogo, questo *dark side* della frammentazione (e conseguentemente della *governance*) si presenta sulla dimensione temporale. Effettività e legittimità si mostrano qui come concetti/qualità/dispositivi completamente frammischiati ed indistinguibili. Come già si diceva, dentro i processi formativi di effettività/legittimità, quello che soprattutto risalta è una “faccia di eccezione”: una eccezione che si spalma sulla durata (anziché rappresentarsi, come nella teoria originaria dello stato d'eccezione, come evento e decisione). Anche in questo caso la teoria e la pratica ricorrono ad alibi per nascondere il paradosso dell'aleatorietà e della permanenza delle pratiche di *governance*. In specie, si suppongono “poteri latenti”, metodologie e/o pratiche di ricomposizione lineare dei sistemi o di articolazione degli interventi governativi e giurisprudenziali. In realtà, qui la frammentazione rappresenta il punto più alto di crisi e di un'eccedenza *dark side*: la corruzione. E', infatti, dentro la discontinuità inafferrabile e multilaterale, caotica e dissipativa dei processi giuridici che la corruzione s'insedia, non come elemento di *debacle* morale dinanzi alla prepotenza del potere e/o del denaro, ma come attività intrinseca e funzionale alla *governance*.

E' chiaro che qui stiamo descrivendo (ed insistendo su) processi e concezioni della *governance* che a noi sembrano decisamente negativi: perché non riescono a più a costruire.

C'è un sentimento d'impotenza, qui presente, che taluni hanno considerato tipico della sensibilità post-moderna. Si dice ad esempio: è per noi impossibile mettere in atto procedure che ci permettano, nel caos attuale, di combinare istanze democratiche, tecnologiche/tecnocratiche e giurisdizionali nella costruzione di finalità comuni. Oppure si dice: siamo ormai in una situazione nella quale elementi della costituzione, definiti un tempo come "formali" o come "materiali", non riescono più a trovare un cammino comune (la complessità dei rapporti fra costituzione formale e materiale riduce piuttosto all'impotenza). O, ancora: l'orizzontalità del net-work sembra imporsi come tendenzialmente egemone. Dunque, quale significato ascrivere allora al concetto stesso di governance che - nel concetto e nella tradizione - allude comunque ad una certa verticalità? Potremmo continuare e non lo facciamo per carità di patria. Ma allora, una volta sottolineato tutto questo, non potremmo che concludere in favore di una posizione scettica? Finiremo anche noi nello scivolare dentro quel "libertinage erudit" che già abbiamo denunciato nei giuristi post-moderni? Quel che imbarazza, in questo caso, non è tanto la forte sfiducia che i post-moderni sentono nei confronti della capacità di progettazione civile del potere - e neppure ci stupisce il fatto che uno scetticismo metafisico forte sia talora, sulle orme delle conclusioni del decostruzionismo, qui ripreso. Quello che ci sembra strano è che i sistemisti post-moderni pensino che questa loro posizione possa reggersi autonomamente e non essere travolta dalla deriva della corruzione.

Un' ultima osservazione. Il processo di crisi di fronte al quale ci poniamo è un processo nuovo, innovatore da tutti i punti di vista. La crisi che qui si definisce è nuova, non è qualcosa che possa essere fissata sul - o retrocessa al- terreno della modernità. Quelli che considerano la contemporaneità come eccesso del moderno, come ipermoderno, hanno tentato di tenerci fermi su questo limite - non è possibile: qui siamo al di là del moderno, fuori dalle sue

categorie. Quando funzione e mediazione non sono più strumenti metodologici di costruzione sistemica, allora Max Weber è finito. Ma quello che viene dopo la razionalità, è la corruzione: strumentale la prima, ancora di più (ed ancor di più spalmata sull'esistenza) la seconda.

L'eccedenza positiva si rivela come resistenza e conseguente imposizione di un *télos* politico-istituzionale sul terreno, ormai definito come “mostruoso”, della *governance*. La “lotta per il diritto” ricomincia ora.

Viviamo un periodo di transizione. Siamo usciti dall'ipermodernità per entrare in un'epoca nuova, la contemporaneità (non più post - non più postmoderna, postfordista, ecc., non più semplicemente questo): il “salto qualitativo” c'è stato. Non c'è nulla di più stupido (semplicemente restando sul terreno del diritto) del pensare che la “bella coscienza” giuridica del secolo XIX possa riapparire, rivivere, ricostituirsi dopo il XX secolo (breve o lungo che sia!). Il solo fenomeno della globalizzazione toglie di mezzo radicalmente questa presunzione. Ma non basta: vi sono altri fenomeni che vanno più a fondo. E' sufficiente pensare alle forme di espressione delle classi subalterne nell'esperienza del XIX e XX secolo, alla relativa impotenza ed alla continua ribellione in cui vissero nel XIX ed all'esperienza eroica di “costruttori di un nuovo Stato” (quale ne fosse il risultato) nel XX secolo. Quest' eredità è forte. Ad esempio, essa attraversa la sconfitta dei movimenti sociali dell'epoca fordista e si rivela nella qualità delle iniziative sociali e politiche dei movimenti postfordisti. Voglio dire che i movimenti sociali, oggi, unificano lungo diagrammi nuovi le pretese giuridiche e le potenze politiche che altre volte i movimenti avevano espresso e che erano state loro riconosciute; e non partono dal nulla, ma da un'accumulazione di esperienze che hanno trasformato le condizioni e le strutture antropologiche del diritto. Nella transizione, dunque, i movimenti si determinano ormai come forze politico-istituzionali (virtuali, spesso – ma il

rapporto tra potenza e atto é sempre presente alla speranza e pericolo incombente per il potere). Il margine frammentario dei sistemi può essere oggi attraversato da dispositivi costitutivi.

Val la pena qui di sottolineare ancora il limite delle posizioni di coloro che, pur avendo inteso il limite attuale della dimensione ideologico-politica determinatosi nella *governance* biopolitica, propongono una via di fuga che dimentica le dimensioni e la qualità del fenomeno. Non si può infatti assumere (come questi autori fanno) nella critica, nella *pars destruens* il biopolitico come oggetto centrale (affermativo anche se problematico) e poi, nella *pars costruens* del ragionamento filosofico, abbandonarsi al biopotere, tremare e nascondersi inoperosamente davanti a lui. E' questo, ancora, del libertinage érudit: "bene vixit qui bene latuit". Ed ancor più vale la pena qui di sottolineare il limite "tragico" di coloro che vedono nell' "evento" nella sua "trascendenza", la determinante dell'eccedenza. Un evento, dunque senza continuità, senza istituzione, senza positività costituente.¹⁰ Chissà perché! L'impressione é che in entrambi questi casi, in Agamben come in Badiou, trionfi quella teologia negativa che va da Spengler ad Heidegger.

Un'ultima notazione. Questa asimmetria tra frammentazione ed eccedenza va colta ed inisistita su un terreno filosofico che rifiuti ogni ultimo segno del trascendentalismo – nella fattispecie ogni residuo di quelle infinite forme di neokantismo che tanto male hanno fatto alla scienza del diritto ed alla filosofia nella Mitteleuropa. E' molto bello che siano gli scienziati del diritto a cogliere lo spirito della nuova epoca di contro a ingombranti tradizioni filosofiche.

¹⁰ A. Badiou, *L'Être et l'événement* (Parigi: Seuil, 1988)